

**Avviso notifica per pubblici proclami**

Con ricorso N. 9744/2016 REG. GEN. RIC le Sigg.re **Danila Medica** (C.F.MDCDNL70H61D969V) residente in Montoggio (GE), Via Via Edilio Mangini 1A/10, e **Maria Rosaria Donato** (c.f. DNTMRS63A48D883V), residente in Genova, Via Vincenzo Gioberti 18/6, hanno convenuto in giudizio nanti il Tar Lazio sede di Roma il M.I.U.R. Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca, l'Ufficio Scolastico Regionale per la Liguria, l'Ambito Territoriale ( Ex U.S.P.) per la Provincia di Genova, chiedendo l'annullamento del del D.M. Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca n. 495 del 22 giugno 2016, trasmesso alla Direzione Regionale degli Uffici Scolastici Regionali con nota Prot. 0016827 del 22.06.2016, pubblicato in pari data sul sito dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Liguria, avente ad oggetto: *"Aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento del personale docente valevoli per il triennio scolastico 2014/2017 – operazioni di carattere annuale"*, nella parte in cui nel disporre l'apertura delle operazioni annuali di integrazione delle Graduatorie ad Esaurimento ha escluso i docenti in possesso del diploma magistrale abilitante conseguito entro l'A.S. 2001/2002, nonché di tutti gli atti presupposti, preparatori, connessi e consequenziali.

In estrema sintesi, la ricorrente lamenta l'illegittimità del D.M. 495/2016, nonché di tutti gli atti presupposti, preparatori, connessi e consequenziali, in quanto la decisione dell'amministrazione scolastica di escludere dalla procedura indetta con D.M. 495/2016 i docenti muniti del diploma magistrale conseguito entro l'anno scolastico 2001/02 appare in contrasto con la lettera c) dell'art. 1 comma 605, della legge 296/2006, ove fa espressamente salvo l'inserimento nelle graduatorie permanenti (trasformate ad esaurimento) dei docenti che al momento dell'entrata in vigore della legge, o comunque per l'aggiornamento 2007/2008 erano già in possesso di abilitazione, tra cui per l'appunto i docenti muniti di titolo magistrale conseguito entro l'a.s. 2001/02. Nondimeno detta decisione appare in contrasto con il giudicato formatosi a seguito della pronuncia del Consiglio di Stato n. 1973/2015 recante l'annullamento del D.M. 235/14 nella parte in cui non consente l'inserimento in GAE dei possessori di diploma magistrale.

Con ordinanza n. 7176/2016 REG. PROV. CAU., il TAR adito ha autorizzato la notifica del ricorso a mezzo pubblici proclami ai controinteressati mediante la pubblicazione sul sito web dell'intimata Amministrazione- sia in sede centrale che in ciascuna delle sedi territoriali competenti – di copia integrale del ricorso nonché della suddetta ordinanza, con l'indicazione dei controinteressati.

Sulla base del ricorso depositato e dell'istanza di autorizzazione i potenziali controinteressati sono stati individuati come in appresso:

“tutti i docenti attualmente inseriti nelle graduatorie ad esaurimento definitive di tutti i 101 ambiti territoriali italiani, per classe di concorso Scuola dell’Infanzia ( AAAA) e Scuola Primaria (EEEE) vigente per gli a.s. 2014/17 e, in particolare, i docenti inseriti (per le suddette classi concorsuali) nell’ambito territoriale di Genova”.

Allo stato non risulta possibile per le ricorrenti individuare un numero maggiormente ristretto di potenziali controinteressati in quanto non ancora a conoscenza della propria posizione in graduatoria.

Lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito [www.giustizia-amministrativa.it](http://www.giustizia-amministrativa.it) attraverso le modalità rese note sul sito medesimo.

Al presente avviso sono allegati il testo integrale del ricorso, l’ordinanza n. 7177/2016 e le graduatorie ad esaurimento relative all’ambito territoriale di Genova.

Con osservanza

Avv. Chiara Staderoli